

Tuttavia, in caso di sospensione dei dazi all'importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), la cauzione specifica non è richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

2. Per il frumento duro, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

L'importo della cauzione specifica è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, fra il dazio all'importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la cauzione specifica non è richiesta.

(*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;

5) all'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*):

- a) i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo;
- b) i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta;
- c) i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione»;

6) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore è tenuto a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato nella dichiarazione e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è incamerata.»;

7) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

